

Conclusione

Alla luce dell'analisi effettuata è emerso che le generazioni presenti, in particolare coloro che detengono la capacità di agire, attribuiscono degli oneri alle generazioni future, senza i quali non sarebbe possibile il livello di benessere attuale. Le generazioni presenti riescono a raggiungere il livello di benessere voluto grazie agli oneri, ossia ai doveri, attribuiti alle generazioni future. Tuttavia, queste ultime non hanno prestato alcun consenso, così come avviene, ad esempio, per il garante di un mutuo. Si potrebbe replicare che i doveri vengono adempiuti nel futuro, ma questo di certo non toglie che gli effetti della garanzia vengono beneficiati sin da subito. Ragion per cui è emerso che occorre garantire dei diritti essenziali per poter, tra l'altro, consentire loro di adempiere ai doveri attribuitigli e senza i quali non sarebbe possibile godere del livello di benessere attuale. Infatti, il modello di sviluppo vigente per non implodere, basandosi sul prestito a lungo termine, richiede il non venir meno delle garanzie rappresentate dalle generazioni future. Tuttavia, al fine d'individuare una possibile soluzione al tema della rappresentanza delle generazioni future, è emersa la necessità di non considerare le generazioni future all'interno di un'unica categoria ma, seguendo un ordine temporale, distinguere tra quelle prossime e quelle remote. Infatti, razionalmente, coloro i quali compariranno sulla Terra negli anni o secoli avvenire (soggetti potenziali), non possono essere considerati alla pari degli embrioni o dei feti (soggetti concepiti), prossimi alla nascita. Pertanto si è giunti a chiarire che per generazioni future prossime occorre intendere tutti quei soggetti biologicamente non ancora nati, ma concepiti: embrioni dal momento del concepimento, fino a tutto lo sviluppo fetale antecedente alla nascita. Mentre, con riferimento alle generazioni future remote vanno considerate tutte quelle

che nel presente non sono oggettivamente esistenti. Dunque, identificano tutte quelle che biologicamente non sono state concepite allo stato attuale. Questo ha fatto emergere anche la necessità di una differente tutela giuridica che nel caso delle generazioni future prossime, trattandosi di soggetti concepiti e dunque esistenti, ha consentito di poter parlare di diritti individuali presenti. In questo modo la rappresentanza legale di un soggetto concepito potrebbe essere fatta rientrare, con le opportune revisioni, nella disciplina prevista dall'articolo 316 del Codice Civile il quale stabilisce che il minore non emancipato è rappresentato dai genitori o da un tutore¹.

Nel caso delle generazioni future remote, come giustamente rilevato da Attilio Pisanò, la strada più corretta è risultata essere «quella di inquadrare i diritti delle generazioni future come veri e propri diritti collettivi»², così riconoscendo, alle future generazioni remote una propria identità, richiamandosi a supporto di questa impostazione l'idea Kantiana della specie umana. Kant, infatti, riconosce una specifica identità presente nelle razze, nelle comunità etniche e negli individui che, però, non esclude i diritti della specie umana³. Inoltre, sarebbero caratterizzati da un interesse, definibile *reflexive reciprocity*, in quanto in grado per loro natura di unire presente e futuro: l'interesse alla salubrità dell'ambiente, alla conservazione delle risorse naturali, tutti gli interessi in ambito ambientale esistono simultaneamente ora e nel futuro, caratterizzano la nostra condizione e quella delle persone future, la loro proiezione è essenziale per il benessere nostro e delle generazioni future⁴. Dunque, i diritti delle generazioni future remote si configurerebbero come diritti collettivi e atemporalmente. Peraltro, in questo modo risulta possibile conferire un catalogo essenziale di diritti,

¹ Per ulteriori informazioni si veda: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=316&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0 (data ultima consultazione 31/03/2025).

² A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 173.

³ I. KANT, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 1965, p. 123.

⁴ R. P. HISKES, *The Human Right to a Green Future*, New York, Cambridge University Press, 2015, pp. 48-49.

prevedendone tutela e rappresentanza al pari di quanto previsto per la lesione dei diritti dei popoli. In merito al contenuto dei diritti dovrebbero essere riconosciuti solo quelli che valgono in ogni situazione e per tutti gli uomini in assoluto, come ad esempio il diritto a non essere resi schiavi, a non essere torturati, ad avere condizioni ambientali idonee alla vita. Questi diritti vengono definiti da Bobbio *privilegiati*⁵, perché non entrano in concorrenza con altri diritti, pur essi fondamentali.

Giunti all'individuazione di una possibile soluzione all'annosa questione della rappresentanza della macrocategoria delle generazioni future, attraverso l'argomento che è stato definito *poliempirico* (per via della sua poliedricità, legata alla interdisciplinarietà, ed empiricità), è emersa subito una insoddisfazione. Infatti, inglobare nel proprio orizzonte le generazioni future senza considerare dei mutamenti anche a livello economico-produttivo è un risultato parziale. Per questo è emersa la necessità di considerare il mutamento del sistema contabile, poiché il modello esistente riflette la logica di uno sviluppo illimitato e non orientato al futuro. Infatti, in base al modello di *contabilità tradizionale* vigente, ad esempio, si contabilizza l'ammortamento dei macchinari, il costo delle risorse umane, delle materie prime aventi un mercato. Ciò che non compare è l'uso delle risorse ambientali che non hanno mercato, come l'aria utilizzata per lo scarico di sostanze inquinanti, l'acqua sorgiva, ecc. Dunque non viene dato valore proprio a quei beni che appartengono a tutti, ossia i *beni comuni*. Da qui si è pensato alla necessità improrogabile di un intervento politico-giuridico volto a far rientrare in contabilità l'uso delle risorse naturali prive di mercato, dando vita a quella che si è definita come *contabilità sostenibile*. Il problema perciò si pone in termini di imposizione tributaria. In questo modo le imprese, sostenendo un costo per l'utilizzo delle risorse naturali prive di mercato (al pari di qualsiasi altro fattore), hanno un incentivo continuo a farne un uso ridimensionato, accorto e sostenibile a beneficio della collettività presente e futura.

⁵ Bobbio nella sua opera, redatta nel 1990, parla di *diritti privilegiati* con riferimento solo ad alcuni – quindi non a tutti – in quanto valgono in ogni situazione e per tutti gli uomini in assoluto. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, pp. 11-12.

A questo punto ci si poteva sentire soddisfatti, ma subito è emerso un ulteriore dubbio. Infatti, affinché i mutamenti giuridici possano produrre effetti sostanziali, oltre ai citati mutamenti economici, necessitano di essere accompagnati anche da una sensibilizzazione culturale. Incidere sulla cultura ai vari livelli, tra l'altro, è essenziale affinché i cambiamenti vengano sentiti come provenienti dal basso e non calati dall'alto. In tale ottica lo sport, da sempre in grado di svolgere una *funzione sociale minima*⁶, è risultato essere il terreno privilegiato per dare espressione concreta ai principi giuridici legati alla sostenibilità, nonché per svolgere una funzione pedagogico-sociale. In particolare facendo ricorso ad una recentissima attività sportiva, nata nel 2016, che si sta diffondendo in modo sempre più capillare in tutto il mondo. Quale? Il *Plogging*! Termine nato dalla fusione dello svedese “plocka upp” (raccogliere) e dell'inglese “jogging” (correndo). Si tratta di un'attività nata da una intuizione dello svedese Erik Ahlström che, stanco di vedere le strade della sua città (Stoccolma) sporche di rifiuti, ha iniziato a ripulirle correndo e raccontando questa singolare iniziativa sul suo profilo Facebook. Successivamente la sua esperienza è diventata virale in tutto il mondo, Italia compresa⁷. In sostanza il *Plogging*, oltre a incidere significativamente sulla salute psicomotoria dei partecipanti, si rivela un eccezionale strumento pedagogico-sociale per dare concretezza ai principi giuridici intergenerazionali. Dunque, uno straordinario volano per convogliare buone abitudini e garantire le condizioni di vita migliori per gli abitanti della Terra di oggi e di domani.

Alla luce di quanto evidenziato il presente lavoro vuole essere un contributo al superamento delle grandi fragilità delle democrazie contemporanee ben rilevate da Luigi Ferrajoli, il quale afferma che «la democrazia odierna è affetta da localismo e

⁶ Con l'espressione “funzione sociale minima” s'intende il ruolo che lo sport ha sempre rivestito in tutte le epoche in cui è possibile rintracciare la sua presenza e che, peraltro, risulta comune a tutte le attività fisiche praticate. Tale ruolo “sociale” minimo consiste in “un'abilità o capacità specifica dello sport di creare, consolidare e mantenere nel tempo relazioni sociali e interpersonali tra partecipanti attivi (atleti) e partecipanti passivi (spettatori)”. Per ulteriori informazioni si veda: S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 4.

⁷ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.gazzetta.it/montagna/19-06-2021/plogging-primocampionato-mondo-sara-italia-4102051274152.shtml> (data ultima consultazione 31/03/2025).

presentismo: non ricorda e rimuove il passato e non si fa carico del futuro, ossia di ciò che accadrà oltre i tempi delle scadenze elettorali e al di là dei confini nazionali»⁸. Del resto, come il politologo Gianfranco Pasquino sostiene, «l'ideale della democrazia che, lo vediamo ogni giorno, è qualcosa diversa dalle democrazie realmente esistenti. In un modo o nell'altro, tutte le democrazie contemporanee si distaccano da quell'ideale, ma alcune sono meglio strutturate per tentare comunque di perseguirlo»⁹. Pertanto, riprendendo Kant, viene da chiedersi se tutt'ora il genere umano sia in costante progresso verso il meglio. Il grande filosofo nella sua epoca ritenne che si potesse dare una risposta affermativa, se pure con qualche esitazione¹⁰. Più di recente Norberto Bobbio ha evidenziato che «rispetto alle grandi aspirazioni degli uomini di buona volontà siamo già troppo in ritardo. Cerchiamo di non accrescerlo con la nostra sfiducia, con la nostra indolenza, con il nostro scetticismo. Non abbiamo molto tempo da perdere»¹¹. Pertanto l'auspicio è che la strada tracciata sia effettivamente percorsa al fine di riconoscere diritti alle generazioni future e non si riduca in elucubrazioni mentali che porta, come in altri casi ha fatto affermare a Bobbio, solo ad attribuire alle istanze un "titolo di nobiltà"¹². Papa Francesco ci ricorda che «non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi»¹³. «Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c'è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l'umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa Terra»¹⁴.

⁸ L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022, p. 63.

⁹ G. PASQUINO, *Prefazione*, in M. DE CILLIS, *E-Democracy deliberativa, Economia sostenibile e Bioetica. Tra regno dei fini, dei mezzi e dei valori nell'era post Covid 19*, Roma, Aracne, 2021, p. 13.

¹⁰ Cfr. I. KANT, *Critica della ragion pratica*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2006.

¹¹ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, p. 65.

¹² *Ivi*, p. XIX.

¹³ FRANCESCO (Papa), *Laudato si' . Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 197.

¹⁴ *Ivi*, p. 155.

